

## CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per la formazione dell'Elenco di esperti di cui all'articolo 3, co. 3, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, detenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

## Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Visto il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di Giustizia che, all'art. 3, co. 3, dispone che presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato un elenco degli esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei Consulenti del Lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

Visto l'art. 3, co. 5 del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, nella parte in cui dispone che la domanda di iscrizione all'elenco degli esperti è presentata all'Ordine professionale di appartenenza del Professionista richiedente;

Considerato che il d.l. n. 118/2021 dispone, all'art. 3, co. 5 che "i consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'elenco di cui al comma 3";

Visto il Decreto dirigenziale del Direttore generale degli affari interni, del 28 settembre 2021, con il quale sono state fissate le linee guida per la formazione unitaria di tutte le Categorie professionali;

#### **EMANA**

## il seguente Regolamento

# Art. 1 - Modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti all'Elenco degli esperti indipendenti di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118

- 1. La domanda di iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti è presentata al Consiglio Provinciale dell'Ordine presso il quale il Consulente del Lavoro risulta iscritto.
- 2. La domanda è presentata, in carta libera, secondo il fac simile allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
- 3. La domanda è corredata della documentazione comprovante:
  - Il concorso, in almeno tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati
    o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con
    continuità aziendale omologati;
  - Il possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021;

# La domanda è altresì corredata da:

- Autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo (Allegato 2);
- Curriculum vitae oggetto di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza (Allegato 3);
- Consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 9 del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118.

## Art. 2 – Responsabile della formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine è il Responsabile della formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico.

#### Art. 3 – Istruttoria delle domande di iscrizione

- 1. Il Consiglio Provinciale, in qualità di Responsabile della formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco, verifica la completezza della domanda e della documentazione riscontrando:
  - a) L'iscrizione da almeno cinque anni nell'albo dei Consulenti del Lavoro;
  - b) Il possesso delle esperienze professionali richieste dall'articolo 3 comma 3 del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118.
  - c) La dichiarazione, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assolvimento degli obblighi formativi previsti dall'articolo 3 comma 4, del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118.
  - d) Il *curriculum vitae*, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza.
  - e) il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 9 del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118.
- 2. Il Consiglio Provinciale accerta altresì la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
- 3. Qualora la domanda risulti carente, in tutto o in parte, della prescritta documentazione a corredo, il Consiglio Provinciale potrà assegnare un termine di 30 giorni per l'integrazione documentale, decorso inutilmente il quale, procede all'archiviazione.

## Art. 4 - Delibera del Consiglio Provinciale

- 1. Il Consiglio Provinciale, alla prima seduta utile, successiva alla presentazione della domanda, delibera:
- a) L'accoglimento della domanda di iscrizione;
- b) Il rigetto della domanda, qualora la stessa risulti incompleta.
- 2. In caso di rigetto, l'iscritto potrà presentare nuova domanda di iscrizione.

# Art. 5 – Trasmissione delle domande

- 1. Il Consiglio Provinciale, dopo aver accolto la domanda di iscrizione, trasmette la delibera e i dati dell'interessato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del capoluogo della Regione in cui si trova o alla Camera di Commercio delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'inserimento nell'elenco.
- 2. Per la trasmissione delle delibere di accoglimento, a mezzo posta elettronica certificata, il Consiglio Provinciale utilizza il tracciato di cui all'allegato 4.

# Art. 6 – Aggiornamento dei dati

- 1. Il Consiglio Provinciale comunica tempestivamente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente ogni eventuale variazione dei dati presenti nel tracciato indicato al precedente articolo 5, nonché:
- a) L'adozione da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina di eventuali provvedimenti di sospensione o radiazione;
- b) L'intervenuta cancellazione dall'Albo.

# Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie

- 1. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, l'aggiornamento dei dati comunicati dai Consigli Provinciali alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è continuo fino al 16 maggio 2022.
- 2. A partire dal 17 maggio 2022 l'aggiornamento dei dati comunicati dai Consigli Provinciali avviene con cadenza annuale.

# Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine.